



Comune di Ariano Irpino

PROVINCIA DI AVELLINO

ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 02/04/2021

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE ACCESSO CLIENTELA SUPERMERCATI E CENTRI COMMERCIALI

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla diffusione del virus COVID-19;

Visti i provvedimenti di proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DPCM 2 marzo 2021, art. 1, in cui vengono dettate disposizioni riguardo alla protezione delle vie respiratorie e le misure per l'osservanza del distanziamento sociale, e art. 4 *Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali* in cui si raccomanda il pieno rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;

Richiamato il DPCM 3 ottobre 2020, e i protocolli d'intesa afferenti alle modalità di accesso e vendita presso gli esercizi commerciali, ove vengono previste le seguenti misure da adottare da parte dei responsabili degli esercizi commerciali:

1. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
2. In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $> 37,5$ °C;
3. Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti;
4. Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori;
5. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce - in alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
6. I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti;
7. L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente);
8. Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni;
9. Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente

la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale, e/o attraverso l'impianto, va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;

10. La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche;

11. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

12. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Preso atto delle numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini e sentito in merito il Comando di Polizia Municipale;

Ritenuto dover adottare iniziative al riguardo per evitare assembramenti all'interno e all'esterno di attività commerciali e supermercati;

Visto l'art. 32 della legge 833 del 23/12/1978;

Visti gli artt. 50 del D. Lgs n. 267/2000;

ORDINA

Per quanto in premessa specificato e che qui si intende interamente riportato, a decorrere dalla data della presente ordinanza e fino a nuova disposizione:

È fatto obbligo ai titolari di attività commerciali, supermercati, medie strutture di vendita, centri commerciali, gallerie commerciali e similari, di adottare ogni utile iniziativa acche' gli avventori osservino le seguenti disposizioni:

1. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione;
2. In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $> 37,5$ °C;
3. Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti;
4. Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori;
5. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce - in alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
6. I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti;
7. L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente);

8. Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni;
9. Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;
10. La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche;
11. **Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:**
 - a) **attraverso ampliamenti delle fasce orarie;**
 - b) **per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;**
 - c) **per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.**
12. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

La presente, in linea con le disposizioni di cui in premessa, ha validità fino a revoca della stessa.

Le violazioni della presente saranno perseguite a norma delle norme vigenti in materia cCovid-19 - DL n° 19/2020, convertito in legge 25 maggio 2020, n. 35, e s.m.i.

Il presente provvedimento viene notificato al Commissariato di P.S. di Ariano Irpino, alla Stazione dei Carabinieri, alla G.d.F. e alla Polizia Municipale nonché, al fine di assicurare la massima informazione alla cittadinanza, viene pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito web del Comune in home-page ed inviato agli organi di stampa.

Dalla Residenza Municipale li 02.04.2021

Firma
Franza Enrico